



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative, Ambiente e Territorio

PROPOSTA DI LEGGE N. 42/12^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

REGIONALE M. COMITO

RECANTE:

“Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria”

RELATORE: MICHELE COMITO

Il Dirigente
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F. to Michele Comito

Proposta di legge recante: "Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria".

Relazione descrittiva

Con l'articolo 1 si integra la l.r. 24/2008 con una norma transitoria ad hoc, al fine di garantire le indifferibili attività rese dal servizio sanitario regionale. Per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano presentato istanze di rinnovo dell'accreditamento ai sensi dell'art. 11, i cui procedimenti non siano stati ancora conclusi con provvedimento amministrativo di rinnovo, l'autorizzazione è prorogata, previa presentazione di autocertificazione relativa alla permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, fino all'adozione del provvedimento di rinnovo dell'accreditamento, da adottarsi entro il 30 giugno 2023.

Con l'articolo 2, al fine di tutelare le esigenze già evidenziate sub art. 1, si consente, in maniera straordinaria ed eccezionale, alle aziende del SSR il conferimento di incarichi a medici, pur privi della prevista specializzazione. La norma individua gli elementi essenziali del contratto e, pertanto, i requisiti dei medici, la durata, la possibilità di rinnovo, facendo - comunque - salva l'applicazione della norma statale di cui all'articolo 7, commi 5-bis e ss. del T.U.P.I.

L'art. 3 reca la clausola di salvaguardia che faccia salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale.

L'art. 4 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.

L'art. 5, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **"Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria".**

Le norme predette non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Tab. 1¹ – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	L'articolo 1 integra la l.r. 24/2008 con una norma transitoria ad hoc. In considerazione della condizione emergenziale e al fine di garantire le indifferibili attività rese dal servizio sanitario regionale, per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano presentato istanze di rinnovo dell'accREDITamento ai sensi dell'art. 11, i cui procedimenti non siano stati ancora conclusi con provvedimento amministrativo di rinnovo, l'autorizzazione è prorogata, previa presentazione di autocertificazione relativa alla permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, fino all'adozione del provvedimento di rinnovo dell'accREDITamento, da adottarsi entro il 30 giugno 2023. La modifica integrativa ha carattere ordinamentale.	//	//	0,00 €
Art. 2	L'art. 2, al fine di tutelare le esigenze già evidenziate sub art. 1, consente, in maniera straordinaria ed eccezionale, alle aziende del SSR il conferimento di incarichi a medici, pur privi della prevista specializzazione. La norma individua gli elementi essenziali del contratto e, pertanto, i requisiti dei medici, la durata, la possibilità di rinnovo, facendo - comunque - salva l'applicazione della norma statale di cui all'articolo 7, commi 5-bis e ss. del T.U.P.I. La disposizione ha carattere ordinamentale.	//	//	0,00 €
Art. 3	L'art. 3 reca la clausola di salvaguardia che faccia salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario regionale	//	//	0,00 €
Art. 4	L'art. 4 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale	//	//	0,00 €
Art. 5	L'art. 5, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.	//	//	0,00 €

¹ **La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “Annuale”, P “Pluriennale”

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari²

Tab. 2³ Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

² Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

³ A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Proposta di legge recante: "Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria".

Art. 1

(Integrazione alla l.r. 24/2008)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 18 luglio, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è inserito il seguente:

“Art. 14-bis

(Norma transitoria)

1. In considerazione della condizione emergenziale in cui versa la sanità in Calabria, derivante anche dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e al fine di garantire le indifferibili attività rese dal servizio sanitario regionale, per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano presentato istanze di rinnovo dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 11, i cui procedimenti non siano stati ancora conclusi con provvedimento amministrativo di rinnovo, l'autorizzazione è prorogata, previa presentazione di autocertificazione relativa alla permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, fino all'adozione del provvedimento di rinnovo dell'accreditamento, da adottarsi entro il 30 giugno 2023.”.

Art. 2

(Misure temporanee per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria)

1. Per specifiche esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, le Aziende del servizio sanitario regionale possono conferire ai medici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie.

2. Le Aziende, prima della stipula dei contratti di cui al comma 1, accertano:

a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al loro interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

b) l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

c) pur in presenza di graduatorie di cui alla lettera b), il rifiuto all'assunzione da parte del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie;

d) nell'ipotesi di assenza di graduatorie, di aver indetto procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire.

3. Il personale cui viene conferito l'incarico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica e deve essere selezionato attraverso procedure comparative. Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potrà essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine.

4. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si potrà procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili con il tutoraggio del personale strutturato.

5. La Regione organizza e riconosce percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione.

6. Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, Radioterapia e Neuroradiologia.

7. Il contratto di cui al comma 1 viene stipulato per la durata di un anno e può essere rinnovato per una sola volta previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste.

8. Restano salve, per quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute nell'articolo 7, comma 5-bis e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 3

(Clausola di salvaguardia)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario regionale.

Art. 4

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.